

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1527-A)

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE OTTAVIANI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1978

---

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 848, recante proroga del termine per l'esercizio del potere di organizzazione degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, da parte delle Regioni

---

Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 1979

---



ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 disciplina il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica con particolare riferimento alla programmazione regionale, alla localizzazione degli interventi nonché alle relative procedure di finanziamento.

Lo stesso articolo 93 prevede poi il trasferimento delle funzioni statali relative agli Istituti autonomi delle case popolari, fermo restando il potere delle Regioni, sancito dall'articolo 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616, di stabilire soluzioni organizzative diverse, da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge le Regioni potranno esercitare le suddette funzioni dal 1° gennaio di quest'anno.

Poichè il disegno di legge governativo di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali è ancora all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato, le Regioni, sulla base delle disposizioni prima citate, hanno già la possibilità di procedere all'adozione di nuovi e diversi modelli organizzativi in un settore così importante come quello dell'edilizia residenziale nel quale peraltro, proprio in questi ultimi tempi, sono intervenute importanti innovazioni legislative, come quelle previste dalla legge n. 513, e sono state altresì mobilitate consistenti risorse finanziarie sulla base del piano decennale divenuto legge nell'agosto 1978.

Va anche tenuto presente che il Governo ha già predisposto, ma non ancora presentato al Parlamento, un apposito disegno di legge-quadro che intende dettare norme e criteri per la nuova struttura degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica; in tal modo, pur nel riconoscimento dell'autonomia delle singole Regioni, sarà

possibile avere un preciso punto di riferimento per la legislazione regionale, evitando così discrasie sempre possibili e non sempre giustificate come ha dimostrato tra l'altro l'esperienza dell'applicazione della legge numero 10 sul regime dei suoli.

Considerati dunque i tempi necessari per il completamento dell'*iter* del disegno di legge di riforma delle autonomie locali e di esame del surricordato disegno di legge-quadro, il Governo ha ritenuto necessario predisporre il decreto-legge, che proroga dal 1° gennaio al 31 marzo di quest'anno il termine per l'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, del potere di stabilire soluzioni organizzative diverse per gli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale.

Se, da una parte, può essere condivisa l'opportunità di tale proroga, soprattutto per evitare che si produca una legislazione regionale priva di un organico quadro di riferimento, che affronti anche e avvii a soluzione il gravissimo problema della situazione debitoria degli Istituti autonomi per le case popolari, non si può tuttavia fare a meno di rilevare che, alla luce delle presumibili, prossime scadenze politiche e parlamentari, il termine del 31 marzo appare poco congruo.

Tuttavia a questo proposito è da tener conto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali la quale, dopo aver rilevato l'inopportunità del provvedimento legislativo governativo giudicato limitativo della potestà regolamentare delle Regioni come sancita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, condiziona il suo nulla osta alla conversione in legge del decreto-legge n. 848 del 23 dicembre 1978, al fatto che non venga ulteriormente prorogato il termine del 31 marzo in esso stabilito. Ad avviso del relatore è opportuno uniformarsi al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per completezza di informazione il relatore deve far presente che, nel corso della discussione presso l'8<sup>a</sup> Commissione del disegno di legge n. 1527, è stata prospettata l'opportunità di un emendamento (con riserva di presentazione in Aula) per sciogliere un problema di indubbio interesse.

Come è noto la legge 8 agosto 1977, n. 513, all'articolo 1 aveva stabilito che i fondi stanziati da numerose leggi per finanziare interventi edilizi, iscritti in bilancio negli esercizi fino al 1972, dovessero essere conservati nel conto dei residui passivi fino al 31 dicembre 1978 e ciò al fine di consentire la loro utilizzazione secondo i programmi operativi già avviati ma non conclusi per difficoltà procedurali (indisponibilità di aree, ritardi nel rilascio della concessione, eccetera).

Poichè risulta che tali difficoltà non sono state ancora del tutto superate e per evitare che tali fondi — in grado di alimentare investimenti nell'edilizia per alcune decine di mi-

liardi — vengano riassorbiti dal Tesoro con conseguenze negative e per le singole iniziative e per il più generale sforzo di mobilitazione di tutte le risorse disponibili come risposta alla crisi che attraversa il settore dell'edilizia, si intende proporre lo slittamento di un anno del termine previsto dalla legge n. 513 portandolo cioè al 31 dicembre 1979. Di conseguenza anche il termine previsto dal secondo comma dello stesso articolo 1 dovrebbe essere prorogato al 30 giugno 1979 per consentire il conseguimento delle finalità previste nello stesso comma.

Su questo punto la Commissione si è limitata a prendere atto del problema e a rimettere all'Assemblea le eventuali decisioni qualora al riguardo venissero presentati emendamenti.

In base al mandato ricevuto dalla 8<sup>a</sup> Commissione il relatore invita ad approvare la conversione del decreto-legge n. 848.

OTTAVIANI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

17 gennaio 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone all'ulteriore *iter* sempre che al provvedimento non vengano introdotte modifiche. Osserva, tuttavia, che il trasferimento alle Regioni della competenza legislativa in materia, operato dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, non può essere rimesso in discussione. La legislazione statale dovrà dettare nel campo dell'edilizia economica e popolare soltanto norme di principio. Appare inammissibile la pretesa di vole omogeneizzare ed uniformare con legge statale,

come si assume nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione e nella parte normativa del decreto stesso, la disciplina della materia per tutte le Regioni, mentre appare opportuno armonizzarla (come d'altronde prevede lo stesso articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616) con i principi ai quali si ispira la riforma delle autonomie locali, che il Parlamento si accinge a varare.

La Commissione, infine, ritiene il termine del 31 marzo 1979 non ulteriormente modificabile.

MANCINO

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

10 gennaio 1979

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

SCUTARI

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 848, concernente proroga del termine per l'esercizio del potere di organizzazione degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, da parte delle Regioni.

*Decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 848, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 362 del 30 dicembre 1978.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di emanare norme intese a rendere uniforme ed omogenea la riorganizzazione, da parte delle Regioni a statuto ordinario, degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

Ritenuta l'urgenza, in pendenza dell'emanazione di tale normativa, di prorogare il termine del 1° gennaio 1979, stabilito nel secondo comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'inizio, da parte delle Regioni, dell'esercizio del potere di riorganizzazione degli enti in parola;

Considerato che il nuovo termine deve essere fissato nella misura necessaria per la definizione della procedura legislativa delle emanande norme;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

### Articolo 1.

La data del 1° gennaio 1979, indicata nel secondo comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, del potere di stabilire soluzioni organizzative diverse per gli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, è sostituita con la data del 31 marzo 1979.

### Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI — PANDOLFI —  
MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO